

PERICLE PERALI

TESSILI E  
METALLURGI  
NEL FORO ROMANO

*I Capitoli II-XII furono pubblicati dalla Rivista mensile La Canapa del Consorzio Industriali Canapieri nei fascicoli 8-12 del 1940 ed 1-6 del 1941. Qui si riproducono corretti ed ampliati.*

*L'Appendice fu pubblicata dalla Rivista di Politica Economica della Confederazione Generale degli Industriali nel fascicolo IX-X del 1940. Qui si riproduce corretta ed ampliata.*

IOANNI IACOBO PRINCIPI BURGHESEO  
QUI  
FABRILIUM ET MECHANICARUM ARTIUM PERITUS  
AD URBEM FELICITER AUGENDAM  
POMERIO ULTERIUS PRODUCTO  
NOVIS PRISTINAE INDUSTRIAE OPERIBUS  
APTISSIMAS DEVOVIT SEDES  
RESTIONUM TEXTORUMQUE E CANNABI COLLEGIUM  
ROMANO DICAT ANIMO  
A RENOVATIS FASCIBUS ANNO XIX

## PREFAZIONE

*Perchè Perali è venuto a domandare a me una prefazione ai suoi scritti? Perchè io sono proprio un tizio che gliela posso fare: ecco, non ho, in quel campo di studi, nessuna autorità.*

*Decisamente io non vi potrò dire, o lettori, se Perali ha torto o ragione. Ma val la pena d'essere rimasto, come io feci, per sempre spettatore della vita se mi sia dato oramai di considerare le cose con quella divina mancanza di genio che si chiama il buon senso.*

*Tutta l'epigrafia, la storia e i poemi di Roma sarebbero dunque un vaniloquio? Sculta in pietre rimarrebbe una pura eloquenza? Oh, lapidi retoriche... Promesse di gloria sarebbero, senza conseguenze?*

*Ma la ricchezza di Roma fu per davvero; e propria fu la sua grandezza; insomma una consistenza severa, sia che alle origini si dicesse d'un vagare d'armenti alla pastorizia e che soltanto nel divenire, traverso fatiche, Roma s'addensasse industrialmente ed avesse esportazione, camminando su cruenta conquiste.*

*Che le scritte da ultimo grondino d'immortale, non esclude che le prime scritte significassero poveri fatti, dettami degli ordinamenti produttivi; e poi, in andar del tempo, col fumo imperiale, il lavoro s'affacciasse a orizzonti d'epopea o di sogno.*

*Le parole stanno ferme sopra cose in movimento. Come le marce d'un'automobile son tagli, tre, quattro in una gamma d'infinite e gradualì possibilità di rapporto fra le velocità di due*

distinte parti della macchina, parimenti segnano — i vocaboli — arresti e approdi di fortuna nelle significazioni e sviluppi del vivere.

A tuffo nell'oscurità del tempo caduto, qui si tenta di ripescare l'istante in cui l'innovazione del credito, o fede, o denaro senza moneta, primamente tinse di spiritualità gli scambi.

Si tratta d'operare una culturale saldatura tra le opere e i simboli. Perali ha questa « buona » intenzione, che Dio l'aiuti. E in lui si matura una gestazione secolare.

Se la potenza di Roma non fu mera favola, partì seriamente e su nei vertici, là dove comincia la discesa, ahimé intraprese a divinizzarsi.

Noi d'oggi, coscienti del patimento quale si impone a chi voglia elevarsi, non crediamo a una Roma sorta sulla parola. Se bene sia questione qui di parole scalpellate, nel bianco o nero sasso.

Perchè tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare.

E qualche novità ha pure da esserci, e ha da ritrovarsi, per quel che riguarda l'antichità lapidaria di Roma, tra il suo fare e il suo dire.

NARDELLI

## INDICE DEL TESTO

Dedica . . . . .	7
Prefazione . . . . .	9
Indice delle illustrazioni . . . . .	13
I - Vita sociale della Roma primitiva e dell'Italia antichissima . . . . .	15
II - La canapa e la sostanza industriale di due miti	41
III - Le zone dell'industria canapiera nella Roma medioevale . . . . .	49
IV - Tessili e metallurgi nel Foro romano . . . . .	57
V - Concordie tra metallurgi e tessili nel Foro . . . . .	65
VI - Contiguità d'impianti tessili e metallurgici nel Foro . . . . .	73
VII - Collegamenti d'impresе metallurgiche e tessili nell'antica Roma . . . . .	83
VIII - I metallurgi, i tessili e i monumenti del « niger lapis » . . . . .	95
IX - Metallurgi e tessili nell'epigrafe arcaica tro- vata sotto il « niger lapis » . . . . .	105
X - Il « senaculum », la « stele » del Foro romano nell'orario del lavoro . . . . .	119
XI - L'epigrafe arcaica del « niger lapis » nella vita sociale dell'antica Roma . . . . .	129
XII - L'epigrafe arcaica del « niger lapis » nel qua- dro delle tecniche primitive - Dalla tecnica a Dio . . . . .	145
APPENDICE - Industria: forza di Roma . . . . .	163

## INDICE DELLE ILLUSTRAZIONI

COPERTINA - Parte di un disegno di M. van Heemskerck (1585) - Il Foro visto dal *Tabularium*.

Di profilo, a destra, le otto colonne del tempio di Saturno, che hanno scolpita nei capitelli una corda.

(Fotografia del Reparto Fotografico della Biblioteca Apostolica Vaticana - Da EGGER: *Römische Veduten*, vol. II, Tav. 10).

TAV. I - Le colonne del tempio di Saturno nel Foro, con la corda scolpita nei capitelli.

In quella zona del Foro cominciava la *cannapara* medioevale.

(Fotografia Anderson).

Una base delle colonne del tempio di Apollo, presso il Teatro di Marcello e presso Via Tor de' Specchi, che nel Medio Evo si chiamò « Via dei funari » (GNOLI: *Topografia e toponomastica di Roma medioevale e moderna*. Roma, 1989, pag. 116). - Si noti la decorazione formata da due grosse funi. Nell'interno della gola, tra le due funi, sono scolpiti due cordini affiancati, ma di due opposte torciture.

(Fotografia del Governatorato di Roma, comunicata dal prof. A. M. Colini).

[Cfr. pagg. 51-52].

TAV. II - Veduta del *niger lapis* e delle adiacenze, dall'alto. Si notino le ombre, che rivelano una larga fascia, un bordo, nel quadrato del *niger lapis*.

(Fotografia presa da un aereo, comunicata dal Colonnello Morris a CH. HUELSEN per la sua opera: *I più recenti scavi del Foro Romano*. Roma, Loescher, 1910).

[Cfr. pagg. 95-98].

TAVV. III-IV - Veduta prospettica di ricostruzione del rudero trovato sotto il *niger lapis*, creduto tomba di Romolo, o di Faustolo, o di Osto Ostilio. (IN NERO).

[Cfr. pagg. 97, 100-101].

Ricostruzione ideale d'una soffieria a due mantici (*faustulus*) nel rudero trovato sotto il *niger lapis*. (IN ROSSO).

[Cfr. pagg. 97, 100-101].

TAV. V - Cippo con epigrafe bustrofedica e dialogata, trovato sotto il *niger lapis*.

Da destra a sinistra le 5 faccie: 1<sup>a</sup> meridionale, 2<sup>a</sup> sguscio dello spigolo, 3<sup>a</sup> occidentale, 4<sup>a</sup> settentrionale, 5<sup>a</sup> orientale.

(Fotografie del Reparto Fotografico della Biblioteca Apostolica Vaticana - Da *Notizie degli scavi*, maggio 1899, pagg. 153, 155, 156. Nell'« estratto », pagg. 5, 7, 8; figure, 2, 4, 5).

[Cfr. pagg. 98, 106, segg.].

TAV. VI - Pianta schematica del *comitium* e delle adiacenze, desunta da quella intitolata: *COMITIUM QUOD FUIT TEMP. LIBERAE REIPUBLICAE*, disegnata da S. Kristenson per l'opera: *Il Foro Romano*, di CH. HUELSEN. Roma, Loescher, 1905.

TAV. VII - Riproduzione della Pianta disegnata da G. Tognetti per l'opera: *I più recenti scavi del Foro Romano* di CH. HUELSEN. Roma, Loescher, 1910.

Alla pag. 100 del testo è riprodotta una xilografia con una soffieria a due mantici, tratta dall'opera: *Pirotechnia*, di VANNUCCIO BIRINGUCCIO. Bologna, 1678, pagina 411.

## I

### VITA SOCIALE DELLA ROMA PRIMITIVA E DELL'ITALIA ANTICHISSIMA

1. Quando, tra le scosse e le fratture della Riforma e della Controriforma, gli uomini colti d'Europa ancora non disdegnavano lo spirituale magistero e l'intellettuale esempio dell'Italia e, più o meno adeguatamente, continuavano a scrivere nell'antica e nella moderna sua lingua, due raccolte di « ANNOTATIONES IN TITUM LIVIUM », edite dal Gryphio a Lione, nel 1555, per iniziativa del Glareano e del Gelenio riunivano nel nome del grande storico di Roma gli studi critici di alcuni apprezzati interpreti italiani e stranieri (1).

Uno di questi ultimi, Giovanni Velcurione — ignoto, sembra, alle moderne bibliografie erudite — raccoglieva, da Livio e dagli altri classici, le memorie di ben 273 leggi od istituti giuridici romani anteriori alle leggi delle XII Tavole (2).

Invece, entro lo scorso secolo, sotto l'impero d'un reciso ipercriticismo ad intonazione antiromana, le sette edizioni dei « FONTES IURIS ROMANI ANTIQUI » curate dal Bruns, dallo storico Mommsen e dal giurista Gradenwitz, ne raccoglievano appena 47 per il periodo regio — pel quale il Velcurione aveva raccolte 140 segnalazioni — e nessuna ne registravano per gli anni della Repubblica anteriori alle XII Tavole (3), anni d'intensa attività sociale ed economica e pieni d'interne e d'esterne vicende.

Per istruire i giovani intorno alle origini ed ai primi sviluppi del diritto di Roma, si cominciava col sopprimerne i 5/6 della documentazione, pur adoperando la stessa lingua di Roma per pronunciare un'ingiustificata ed erronea sentenza.

Infatti il Mommsen, nella prefazione del 1886 alla quinta edizione dei « FONTES », nettamente affermava, in latino, che, dei materiali conservati dal Bruns, molti ancora se ne sarebbero potuti eliminare (*quamquam erant quae omitti possent*) (4).

Quando poi, nel 1899, le fortunate ricerche di Giacomo Boni nel Foro Romano, avanti alla Curia, riportarono alla luce il *niger lapis* e, sotto di questo, la stele con iscrizione arcaica, tra un inverosimile sfarfallio d'ipotesi, a poco a poco predominarono queste conclusioni: che l'epigrafe era frammentaria, ne restava meno della metà [!], che però trattavasi « certamente » d'una « legge regia » e « sacrale » o, magari, anche « funebre », relativa alla « santità ed inviolabilità » del luogo, e che era « inevitabile e necessario » leggervi disposizioni intorno al passaggio di « giumenti » (IOUXMENTA) ed intorno alle « sozzure » (SOR[des]) che essi vi lasciavano, vale a dire intorno alla « nettezza pubblica ».

Ad onor del vero e dei giuristi italiani e stranieri nessun giurista né alcuno storico del diritto se ne immischiò, e nelle suddette leggi regie, sacre e funebri ed in quelle disposizioni di nettezza urbana — forse destinate ad esser lette e rispettate dai... giumenti di passaggio nel Foro — ebbero le mani soltanto famosi ed ignoti archeologi, topografi, epigrafisti, glottologi, filologi e, soprattutto, ipercritici e tradizionalisti della storia antica (5), Maestri, sia pure, di grande dottrina, cui però mancava la sensibilità realistica e pratica dei giurisperiti.

Così — fra tante sottrazioni nella quantità delle nostre più remote documentazioni giuridiche e tali degradazioni nella loro qualità o serietà — si era giunti ormai, fuori d'Italia ed anche presso di noi, all'inevitabile crisi del Diritto Romano.

Il « *Corpus iuris civilis* » di Giustiniano, già ricostituito e rimeditato dalla dotta Bologna e — per merito degli innumerevoli *Studia*, che, seguendone l'esempio, con essa dottamente gareggiarono — già ridivenuto solida base del diritto comune (6), era ormai considerato quasi soltanto come un'elegante elaborazione dottrinale più o meno astratta dalla concreta e quotidiana

realtà della vita e quasi soltanto come una notevole curiosità storica più o meno comprensibile.

Ormai molti docenti lo ponevano decisamente sullo stesso piano degli scarsi e spesso incongrui frantumi giuridici a noi pervenuti dalle altre antiche civiltà.

2. Dopo il Fascismo, però, dopo la Conciliazione, dopo il Nazismo, quella crisi venne denunciata apertamente e deprecata dalla stessa Germania dotta (7), che, riattinando ai valori spirituali e culturali della sua migliore tradizione e ponendosi braccio a braccio e cuore a cuore con l'Italia, si risollevara dall'abisso in cui l'aveva travolta l'ipercritica disgregatrice.

Proprio a Berlino, per volere del Ministro Frank, dall'inverno 1935-1936, il prof. Koschaker riaprì, nell'Università, un corso di Diritto Romano, che, in soli cinque anni, ha dato notevoli risultati.

E, sino dal 1932, un valente economista tedesco, troppo presto scomparso, il prof. Roberto Michels, nato a Colonia, ordinario prima nell'Università di Basilea e poi nella R. Università di Perugia, in una sua coraggiosa, innovatrice e riparatrice opera sulla storia delle dottrine economiche e politiche (8) aveva apertamente confessato la maternità di Roma, mostrando come gli studiosi dei vari paesi europei, magari senza rendersi conto dello stimolo, che parte dal loro stesso subcosciente, si volgono all'Italia e,

nei loro studi storici, onde conoscere meglio se stessi e le proprie origini, ricorrono ad indagini circa la vita e i miracoli della comune loro genitrice, spirituale ed intellettuale, l'Italia Antica e l'unica figlia diretta di essa, l'Italia Contemporanea (9).

Verificatisi ormai simili fatti — che, avanti a questo ventennio di chiarificazione, solo un pazzo od un profeta avrebbero creduti possibili — anche noi Italiani dobbiamo serenamente ricuperare le fonti storiche e giuridiche della Roma antichissima, sgombrandone le sorgenti dal vecchio pattume retorico e dalle recenti incrostazioni erudite, che ne offuscano l'esemplare purezza originaria e ne inquinano la perenne freschezza alimentatrice.

3. Confortati da questa attesa e beneagurata chiarificazione — senza rammarichi e senza timori — potremo finalmente respingere come irrazionali ad un tempo e come storicamente false certe moderne interpretazioni della primitiva storia economica di Roma, secondo le quali « Roma, città di contadini » anzi, meglio, « Roma, stato contadinesco » sarebbe sorta e si sarebbe affermata tra due regioni fortemente industrializzate: l'Etruria e la Campania.

Potremo respingere simili non documentate e non documentabili affermazioni, domandando con quali miracolose armi contadinesche quei pretesi contadini romani riuscirono a prendere il sopravvento sulle due confinanti regioni fortemente industrializzate, con quali meditati accorgimenti contadineschi riuscirono ad aggiugarle al proprio *ius* di pretesa origine... agraria e pastorale.

Potremo finalmente esigere che si riconoscano letali per la comprensione della storia romana simili accoppiamenti di parole, come « città » e « di contadini », come « Stato » e « contadinesco », accoppiamenti capaci di rendere oscure ed incomprensibili delle parole che, isolatamente e separatamente prese, rifulgono della più eletta perspicuità.

Avessero almeno scritto: « Stato ad economia prevalentemente agricola », oppure: « Stato in cui predominavano i grandi proprietari agrari »! Tali qualifiche avrebbero espresso chiari ed evidenti concetti e potevano essere oggetto di utili discussioni.

Ma quei « contadini » e quel « contadinesco » — parole e concetti medioevali e non dell'età classica — stanno lì a documentare l'impostazione erronea d'una costruzione culturale, che, nella Roma dei *reges* e del *senatus populusque*, vuol vedere, ad ogni costo, una « Roma, piccolo borgo rurale » (10).

4. Non solo però nella storia delle dottrine economiche e politiche, come equamente auspicava il prof. Michels, la rinnovata cultura dovrà riconoscere e mettere a profitto il primato di tempo e di qualità dell'Italia e degli Italiani (11), sibbene anche dovrà riconoscere e mettere a profitto il nostro pri-

mato di tempo e di valore nelle tecniche lavorative e finanziarie e negli istituti economici e giuridici, sociali e politici, che sino da secoli molto remoti ebbero in Roma ed in Italia ampi, organici ed esemplari sviluppi, dei quali la tradizione, realisticamente interpretata, conserva parecchie ed esatte notizie.

Anche in questa rivendicazione, che riuscirà sommamente utile alla rinnovata cultura, giova assai l'apporto dell'antica erudizione straniera, anteriore alla disgregatrice ipercritica del secolo scorso.

Dionisio Gothofredo, il celebre giurista, che, a corredo della sua monumentale raccolta e del suo dotto commento dei testi giuridici romani, ritenne indispensabile far seguire una raccolta ed un commento anche dei testi filologici attinenti all'antica lingua di Roma (12), nella sua edizione del « *De lingua latina* » di Varrone conservò un passo, che invece venne escluso dalle moderne edizioni ipercritiche.

Dovremo dunque trascriverlo ed interpretarlo dall'edizione gothofrediana.

Il passo varroniano dice:

*Ubi nunc est Roma, septem montium demissior infimus locus* (13).

Supponiamo che Varrone parli del tempo in cui stava scrivendo quel passo del suo « *De lingua latina* ». Si tratterebbe dunque di un passo con ogni verosimiglianza attribuibile agli anni tra il 711 ed il 727 di Roma, entro i quali, approssimativamente, durante la sua estrema vecchiaia, Varrone attese in particolar modo alle proprie opere grammaticali e scientifiche.

Secondo l'interpretazione corrente, il passo direbbe che in quegli anni, al tempo di Varrone e d'Augusto, (*nunc*), Roma si trovava (*ubi nunc est Roma*) nel più basso (*demissior*) nell'infimo luogo (*infimus locus*) tra i celebri sette colli (*septem montium*).

Ma questa affermazione contraddice alla realtà dei fatti, perché al tempo di Varrone e d'Augusto — e già da molti secoli — Roma si estendeva dalle *Esquiliae* all'*Aventinus*, dal *Capitolium* al *Caelius*.

La sfacciata falsità della notizia letta dagli eruditi moderni in quel passo li persuase, naturalmente, ad escluderlo dalle edizioni come una banale e tardiva interpolazione.

Ma essi non pensarono che una diversa traduzione poteva ristabilire la legittimità del testo.

Non considerarono che soltanto una diversa e verosimile interpretazione poteva aver persuaso il dottissimo Gothofredo ad accettare quel passo e ad inserirlo nella sua edizione.

Se d'altronde si guarda alla struttura del « *De lingua latina* » — raccolta critica di documenti letterari, storici e linguistici, tratti, per lo più, da antichi ed ora perduti autori — e se si ripensa alla giacitura di quel passo, usato da Varrone per introdurre delle osservazioni sulla parola *infimus*, si può legittimamente supporre un frammento cavato da un antico autore.

Non escluderemmo che vi si possa riconoscere una battuta del dialogo di qualche commedia.

In tal caso il *nunc* di quel passo dovrà arretrarsi di qualche secolo. Ma non potrà mai creare un fatto storico escluso dalla tradizione e dall'archeologia, cioè un tempo in cui *Roma* sarebbe stata tutta e soltanto nel Foro Romano. Ché anzi archeologia e tradizione concordemente attestano che *Roma*, prima di discendere nel Foro, sorgeva e fioriva proprio sulle cime e sulle pendici circostanti del Palatino, del Campidoglio e del Quirinale.

5. In un nostro recente studio — ripubblicato qui come Appendice — accennammo che le parole *ag[i]onium*, *ag[i]onia*, *ag[i]onalia*, *ag[i]ones* (14) nella tradizione romana assumono un senso conveniente ed utile se s'interpretano, sulla base del verbo greco *αξιό* = valutare, con le parole italiane *aggio*, *aggiotaggio*, *azione*, cioè con le parole indicanti affari od operazioni finanziarie o titoli azionari delle imprese industriali, commerciali e bancarie (15).

Un passo frammentario di Festo — nell'accorta ed accettabile ricostruzione fattane dagli eruditi del secolo xvi — dice che

la parola *septimontium* era connessa coi *septem montes* ed equivaleva ad *ag[i]onalia* (16), cioè a titoli azionari.

In quello studio inoltre mostrammo che gli antichi elenchi dei *septem montes* (17) ne nominavano sempre « otto » e non « sette » inserendovi anche la *Subura*, che era ed è in un fondo di valle. Ne concludemmo che il *montes* ed il *septem* di quegli elenchi dovevano avere un significato diverso dal significato ad essi comunemente attribuito.

Ed accennammo che in quei testi classici la parola *-montium*, *montes* doveva interpretarsi: società finanziaria, messa a monte, e la parola *septi-*, *septem* doveva interpretarsi da *septum*, *sepire* = recingere = limitare, col significato complessivo di società finanziarie a capitale fisso e limitato, corrispondenti alla moderna qualifica inglese di *limited*.

Infatti nel Latino medioevale e nel Latino giuridico e finanziario giunto sino alle soglie del secolo xix la parola *mons*, *montes* significava le nostre società finanziarie, le messe a monte di danaro controllate dalle banche (Monte dei Paschi, Monte di Pietà, ecc.) o dallo Stato (*mons*, *montes* = Prestito, Prestiti di Stato), e la parola *locus*, *loca* indicava i corrispondenti titoli di credito, quelli che oggi si chiamano, ad esempio, « azioni » di fronte alle società finanziarie particolari, e « buoni del Tesoro » o « titoli di rendita pubblica » di fronte ai prestiti dello Stato.

Così nel Latino classico si chiamavano *ag[i]ones* o *ag[i]onia* quelli che nel latino medioevale e moderno si chiamarono *loca montium* (18), che ora, nella maggior parte dei casi, si è tornati di nuovo a chiamare « azioni », e che frequentemente divengono preda del più piratesco aggiotaggio.

Queste cognizioni, che l'eccessiva specializzazione della cultura moderna sottrae agli studiosi di antichità, questi concreti dati di fatto, sulla fine del secolo xvi erano ben noti al Gothofredo e sono sufficienti a spiegare come e perché egli abbia accettato ed inserito quel passo nella sua edizione del « *De lingua latina* » di Varrone.

6. Nè si ritenga arbitraria od azzardata la nostra ricostruzione, perché Lydo — un erudito di Filadelfia nella Lidia, che al tempo di Giustiniano I compose delle opere ricche di vaste ed esatte memorie sulle tradizioni romane — in un passo frammentario sul mese di Dicembre precisava i caratteri di queste società finanziarie prevalentemente costituite per l'industria metallurgica e perciò chiamate anche con la parola *mundus* omofonica della parola *montes*, ma particolarmente usata per significare il sotterraneo deposito comune dei metalli, come il *thesaurum* del contratto di società siderurgica stipulato dagli Abellani coi Nolani e registrato nella celebre Tavola di Abella.

Lydo diceva che

i Romani combinavano o finanziavano (*epetéléoun*) anche un'impresa (*kaì heortén*, cfr. Latino *hortari*) chiamata (*legomén[en]*) « [a]g[i]onalia », cioè società azionaria, per mezzo di un prestito o « chiodo » (*helío*; ma leggi *élo*, cfr. *pros-elóo* = cointeressare, *prosélysis* = cointeressamento) fruttifero (*daphnephóro*, cfr. *dapáno* = investire, mettere a frutto) e produttivo (*genárche*).

Aggiungeva Lydo che

questa impresa (*e heorté*) — detta presso i Romani (*legoméne*) messa a monte, società a capitale fisso e limitato (*[septi]moúndios*) — veniva finanziata (*epeteleíto*) ed era il periodico ritorno delle scadenze (*tout' éstin e períodos*) della società commerciale (*tês póll[eos]*, cfr. *poléo, poléuo, poléomai* = trafficare, commerciare) (19).

Risulta così identificato il *Septimoúndios* di Lydo col *septum, septem, septi-* e col *mundus*, da cui ebbero origine la società superaziendale di riassicurazione (*civitas*) *Roma* ed i suoi numerosi impianti industriali gestiti dalle minori e dipendenti società o messe a monte (*montes, montani*) e da patti particolari di partecipazione o mezzeria (*pagi, pagani*, cfr. *pungere*) coordinati in *curiae* od appalti ed in lavorazioni (*tribus*), oppure ripartiti in particolari e private aziende (*familiae, domus*), ma tutti quanti riuniti, cointeressati e riassicurati entro il nuovo grande centro industriale (*urbs*).

7. Ciò posto, si pensi a questa soprasocietà (*civitas*) *Roma* — emanazione diretta dello Stato, anzi Stato (*res publica*)

essa stessa — che tutelava e garantiva il *septimontium*, cioè l'assieme dei *septem montes*, vale a dire le minori imprese sociali, finanziate con particolari messe a monte (*montes; mundus*) a capitale fisso e limitato (*septem* = limited).

Nei periodi di pace e di quiete operosa i rischi delle singole imprese sociali erano ridotti al minimo. Il credito, il fido, la generale buona fede (*bona fides*) e la produttività (*felicitas*), la fortezza dell'impresa (*fortuna, fortitudo*) ed il vento a poppa (*faustitas*) negli affari industriali davano di per se stessi ogni miglior garanzia.

Ad esempio, Orazio, nel 18-14 av. Cristo, quando in un Ode vantava il pieno fiorir della *pax romana* di Augusto, dopo aver accennato al buon andamento ed alla prosperità dell'allevamento del bestiame, dell'agricoltura e dell'industria, attestava la sicurezza e la velocità dei trasporti e dei grandi commerci marittimi (*pacatum volitant per mare navitae*) e la saldezza del credito, la raggiunta incolpevolezza ed integrità del fido, ossia del credito finanziario (*culpari metuit fides*) (20).

Così, nei periodi di pace e di quiete operosa, si riavvaloravano le azioni (*locus, loca*) delle diverse imprese finanziate con particolari messe a monte (*mons, montes*) a capitale fisso e limitato (*septem*), mentre, come era ovvio, andavano a svalutarsi assai (*demissior*) e cadevano quasi a zero (*infimus*) le azioni (*locus*) della società riassicuratrice *Roma*.

Fiorendo le particolari imprese, i capitali impegnati in esse non esigevano più di essere riassicurati e la società riassicuratrice e garante faceva magri affari coi propri titoli.

Dunque il passo varroniano dovrà interpretarsi:

Il punto di valore dove (*ubi*) adesso (*nunc*) è la [riassicuratrice] *Roma* fa sì che i suoi siano i titoli fruttiferi (*locus*) di più scadente emissione (*demissior*) e più svalutati (*infimus*) tra gli altri titoli delle particolari imprese finanziate da società a capitale fisso e limitato (*septem montium*).

S'intravede così una *Roma* non soltanto vigorosa e dominatrice società industriale, ma anche accorta e provvida società

assicuratrice o riassicuratrice delle collegate industrie e del dipendente lavoro (*tutela, praes, praeses, praesidium*).

Non fa perciò meraviglia che, in questo recente e progressivo risveglio della pratica saggezza romana, persino un Inglese, Sir Alfred William Watson, nella « ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA », riferendosi principalmente alle assicurazioni sociali, abbia scritto :

Insurance has taken a prominent place in the modern conceptions of the functions of the State.

Meno ancora stupisce che in Italia già funzionino da molti anni l'« Istituto Nazionale delle Assicurazioni » e le derivate « Assicurazioni d'Italia » ecc., organi parastatali come altri, fondamentalmente analoghi, quali, ad esempio, l'« Istituto di Ricostruzione Industriale » (IRI) ed il « Consiglio Nazionale delle Ricerche ».

Questi organi parastatali di pubblica tutela e garanzia, senza imbarazzare le private iniziative ed imprese, hanno riassunto, a nome dello Stato e per lo Stato, quelle mansioni di preparazione, d'incitamento, di moderazione e d'assicurazione, che fecero la forza ed il vanto di Roma sino dalle sue prime età e che, d'altronde, qualunque storico del diritto o dell'economia può sempre rintracciare, in una forma o nell'altra, più o meno evidenti ed efficaci, nelle funzioni che ogni Stato in ogni tempo ha ritenuto di propria spettanza, nei riguardi della vita economica e sociale della Nazione.

8. Questo breve scorcio implica una determinata concezione del sistema arterioso e venoso, del sistema sanguigno e respiratorio, alla cui perenne attivazione, al cui regolare e vigoroso funzionamento s'affidava la vita industriale e finanziaria, economica e giuridica, sociale e politica della Roma augustea e della più antica Roma conosciuta e studiata da Varrone.

Le sue prime memorie devono però cercarsi sino nelle età più remote, anche prima di quando tra i padroni (*patres*) e la massa operaia (*plebs*) sorsero dure contese intorno al fruttato del capitale (*fenus*) e sullo stesso capitale (*caput, sors*), sul « metallo » dato e ricevuto in prestito (*aes alienum*) (21).

Si dovrà dunque risalire almeno a quando

un direttore (*rex*) normalizzatore (*Numa*, cfr. Greco *nómos* = norma) affidò (*attribuit*) ai banchieri (*Pontifici*, cfr. *pons* = panca = banca) (22) non solo tutte le industrie (*sacra*) da lui stesso descritte e disegnate, oppure da lui già registrate e contrattate (*sacra omnia exscripta assignataque*), ma anche la facoltà di stabilire con quali materie prime ripartite (*quibus hostiis*) in quali giorni (*quibus diebus*) ed in quali reparti da lavoro (*ad quae templa*) le industrie dovevano esercitarsi (*sacra fierent*), oltre all'incombenza — ancor oggi tutta propria dei banchieri — di cercare da dove si dovesse erogare il danaro per quelle spese (*atque unde in eos sumptus pecunia erogaretur*), sì che i pontefici o banchieri controllassero con le loro mature decisioni (*scitis*) tutte le industrie pubbliche e private (*caetera quoque omnia publica privataque sacra pontificis scitis subiecit*) (23).

9. I capitoli seguenti raccolgono ed illustrano alcuni documenti per far conoscere questa concreta ed operosa vita della Roma primitiva, documenti connessi con le origini della sopra-società riassicuratrice (*civitas*), che, riunendo preesistenti minori società (*montes, pagi, collegia*) e private aziende (*familiae, domus, casae*), sorse come tutela o garanzia di quelle (*tutela, praes, praeses*) ed insieme come impresa finanziatrice e garante delle fusioni di rame o di bronzo a getto (*Roma*, cfr. Greco *rhéo* = far scorrere, fondere).

Il contratto di fondazione del nuovo centro industriale (*urbs condita*) fu stipulato un 21 Aprile, e da quel giorno la nuova società, la nuova impresa, incominciò a contare i suoi giorni d'esercizio o di gestione (24).

Tra i lavoratori organizzati (*tribules*, cfr. Greco *tribo*, Gotico *dreiban* e *dribun* = aus den Versammlungen treiben (25), Tedesco *treiben*, Inglese *to drive*, Francese *travailler*, Italiano *tribolare*) cioè tra le lavorazioni (*tribus*) dei fonditori a getto (*ramnes* = *ram[i]nes*, cfr. *ramum* = rame) (26), dei martellatori (*tities*, cfr. *tudes* = martello) e degli arrotini o lucidatori (*luceres*, cfr. *lucere* = far luce, lucidare, cfr. volgare Italiano *lúcere* = faville), fu stipulato un patto, verosimilmente affine a quello registrato nella Tavola di Abella, quando gli Abellani contrattarono coi Nolani di gestire in comune una fucina del ferro (*herekleis füsnam*).

**10.** Grande fatto fu la fondazione della sopra-società, che trasformava in *cives* della nuova *civitas* i semplici soci od *homines* delle società minori, consociandoli e riassicurandoli in Roma.

Come già era stato un grande passo quando — abbandonato il sistema delle industrie (*sacra*) esercitate per contratto (*signata*, cfr. Francese *signer*, *signature*, Inglese *signing* = rogito) — gli operai furono fatti soci od *homines* in quelle industrie medesime, secondo ciò che scrisse Varrone, nel commento alla *lex maenia*:

Cessarono d'esservi le industrie esercitate per contratto di lavoro (*signata sacra esse desierunt*) dopo che [gli operai] furono fatti soci (*posteaquam homines sunt facti*) (27).

Non potremo certo tradurre, secondo la corrente interpretazione:

Le cose sacre cessarono di essere custodite (*signata sacra esse desierunt*) dopo che furono creati gli uomini (*posteaquam homines sunt facti*).

In realtà, al principio della Repubblica, la massa operaia (*plebs*) romana — nell'abituale e naturale tenacia delle sue tradizioni — conservava ancora il ricordo di primordiali ma specifici diritti sociali spettanti ai singoli *homines* o soci, proprio in quanto *homines* (cfr. *comes*, *comis*).

Livio ne tramandò precisa memoria quando narrava che la massa operaia (*plebs*) si erigeva di fronte ai padroni (*patres*) (28) divenuti prepotenti, rivendicando per i plebei il diritto di esser tenuti alla pari coi patrizi tanto nelle minori società (*homines*) quanto nella sopra-società o *civitas*, ed invocava: *ut hominum ut civium numero simus!* (29).

Il primo periodo repubblicano rappresentò un progressivo distaccarsi del padronato (*patres*, *patricii*) dalla massa operaia (*plebs*, *plebei*); ma anche una continua resistenza della massa operaia a questa antisociale differenziazione, che, mentre alzava il padronato ed il capitale, abbassava e sottometteva ad essi gli operai ed il lavoro.

Per le loro specifiche competenze tecniche i padroni (*patres*) erano riusciti a riservarsi gli uffici più importanti e, tra gli altri, quello di *flamen dialis*, ufficio assai delicato perché esigeva le cognizioni necessarie per dirigere la pubblica illuminazione notturna.

Alla pressione della massa operaia, che, in base ai diritti da soci (*homines*), voleva rivendicare anche le più elevate funzioni, rispondeva Appio Claudio con sarcasmi antiplebei.

Ma la sua ironia sarebbe rimasta priva di qualunque senso concreto se *homo* non avesse significato socio nell'invettiva del prepotente patrizio:

addossiamo dunque l'incarico dell'appicime o dell'accensione per l'illuminazione (*apicem dialem imponamus*) a chi che sia, purchè soltanto sia socio (*cuilibet apicem dialem, dummodo homo sit, imponamus*) (30).

## 11. Ma non basta.

Mentre vediamo discendere verso i tempi storici la più o meno offuscata nozione del primordiale concetto di *homo* per socio e di *humanitas* per socievolezza, vediamo corrispondentemente risalire verso le età più remote la documentazione dei contratti o *conloquia* (31) e la documentazione dei rapporti di ospitalità (*hospitium*), che, designati primordialmente con la sola qualifica *hostis*, divaricarono poi nelle due antitetiche parole e nei due antitetici concetti di *hospes* e di *hostis* (32).

In realtà la tradizione liviana prende le mosse da gran tempo prima della fondazione di Roma e proprio con un contratto (*conloquium*) di ospitalità (*hospitium*) o di partecipazione (*hostimentum* = *aequamentum*) (33) stipulato tra un direttore (*rex*) dei trasporti (*Latinus*, cfr. *latio*, *lator*) (34) e certi sopravvenuti (*advenae*), ch'erano tecnici della metallurgia del bronzo (*Aeneas*, cfr. *aes*, *aeneus* = bronzo) e perciò derivavano (*filius*, cfr. *filum*) dall'impresa delle leghe (*Anchisae*, cfr. *angere*, *anguis* = legare, legame) (35) connessa con l'impresa del rame (*Veneris*, cfr. *vena* = metallo) (36).

**12.** Dopo questo realistico e concreto cenno delle età che precorsero d'alcuni secoli la fondazione di Roma, possiamo

risalir senza timore ancora più addietro, alle tradizioni relative all'età della pietra.

Ed accenneremo a qualcuno dei tratti che Macrobio — tardivo ma accurato raccoglitore di memorie romane — ci ha conservato intorno al primo direttore del lavoro (*rex*) nelle nostre regioni, intorno a *Ianus*, nel cui nome e nelle cui tradizioni è fissato il ricordo dell'età della pietra (37), quando spezzavansi le pietre in arnesi contundenti e taglienti, ma più da lavoro che da guerra, arnesi che i primitivi, già associati e già disciplinati nel lavoro — già *homines* — spezzarono, scheggiarono (*siculi*, *sicani*, cfr. *sica*, *secare*, *saxum*) (38) o levigarono (*ligures*, cfr. *ligurire* = levigare) da nuclei di pietra appositamente scelti perchè adatti alla scheggiatura od alla levigatura.

I favoleggiatori riferivano (*mythici referunt*) che, sotto la direzione del lavoro tenuta dall'impresa della lavorazione delle pietre (*regnante Iano*), erano già regolarizzate negli impegni di lavoro (*fuisse munitas*, cfr. *munia*, *moenia* = impegni di lavoro) (39) le aziende di tutti (*omnium domos*) (40) con obblighi (*religione*) e con sanzioni (*sanctitate*).

E Zenone narra nel primo libro delle cose italiane (*Xenon quoque primo Italicorum tradit*) che la stessa impresa della lavorazione della pietra (*Ianus*) sin dal principio (*primo*) aveva fatto i reparti da lavoro per le varie forze ed imprese industriali (*diis templa fecisse*) ed aveva istituito i sistemi delle industrie (*et ritus instituisse sacrorum*).

I favoleggiatori aggiungevano (*mythici referunt*) che alla stessa impresa della lavorazione della pietra (*eidem*), per riconoscimento della sua partecipazione (*ob merita*, cfr. Greco *méros* = parte) (41), erano stati attribuiti (*consecratos*) i controlli delle entrate e delle uscite (*introitus et exitus*) degli impianti con fuoco (*aedium*) (42) [della metallurgia].

[L'impresa della lavorazione della pietra (*Ianus*)] per la prima aveva anche fatto contratti (*primus quoque signaret*) sui metalli (*aera*) (43).

**13.** La tradizione non conservò solo queste memorie di primordiali aziende (*domos*) con impegni di lavoro (*munitas*), sotto la disciplina di obblighi (*religione*) e di sanzioni (*sanctitate*); non conservò solo la memoria dei successivi reparti da lavoro (*templa*) e dei sistemi industriali (*ritus sacrorum*) per

i primi albori della metallurgia (*Borigenes*, non *Aborigenes* (44), cfr. *com-burere* + *agere*) (45), cui l'antica impresa della lavorazione della pietra (*Ianus*) tanto intensamente partecipava (*ob merita*) da meritarsi di controllare le entrate e le uscite dei nuovi impianti con fuoco (*eidem consecratos introitus et exitus aedium*) [\*].

La tradizione volle attestare anche il perpetuarsi di quei controlli, ed, a tale scopo, affermò che

all'impresa della lavorazione della pietra (*Ianus*) era toccata in parte (*meruisse*, dal Greco *méros* = parte) e per sempre (*perpetuam*) la precedenza, la prelazione (*praefationem*, ma leggi: *praelationem*) nelle imprese industriali (*in sacrificiis*) (46).

Sino ai più tardi tempi quei controlli, almeno simbolicamente, rimasero nelle mani dell'impresa della lavorazione della pietra (*Ianus*).

Infatti la tradizione

la personificava di solito in un simulacro (*simulacrum eius [Iani] plerumque fingitur*) che stringeva (*tenens*) con la mano destra il numero 300 e con la mano sinistra il numero 65 (*manu dextra trecentorum et sinistra sexaginta et quinque numerum tenens*) (47).

Così la tradizione documentava come e qualmente quella primordiale organizzazione del lavoro degli scheggiatori (*Siculi*, *Sicani*) e dei levigatori (*Ligures*) delle pietre, sino da remota età aveva iniziata e perpetuata la duplice partizione dell'annuo ciclo solare (*ad demonstrandam anni di-mensionem*) (48), dividendo i 365 giorni in 300 giornate lavorative, affidate perciò alla mano destra, a quella che decide nel lavoro, ed in 65 giornate di riposo o di lavori sussidiari, affidati alla mano sinistra, a quella che aiuta nel lavoro.

Erano dunque d'obbligo (*religio*) per tutti i singoli soci (*homines*) sia le doverose fatiche delle 300 giornate lavorative di ogni anno, sia i necessari riposi degli altri 65 giorni, tante quante sono ancora adesso, più o meno, le 52 Domeniche annuali insieme con le altre « feste comandate ».

[\*] I significati realistici, che si affermano qui e, ad esempio, anche al § 4 dell'Appendice, non escludono i valori spirituali e religiosi, nel comune senso della parola, accennati ai §§ 78 in fine, 98 in fine, 126.

#### 14. Ed ancora narra la tradizione:

L'impresa meglio organizzata delle « piccole fusioni a getto » (*Romulus*, cfr. Greco *rhéo* = fondere, gettare, far scorrere) riserbò al lavoro complessivamente dieci mesi, cioè 304 giornate ([*Romulus*] *annum decem mensium dierum vero quatuor et trecentorum... constituit*) (49).

Quei 304 erano i *dies fasti* o *dies festi* in cui si doveva lavorare intensamente (*festinare* = *properare*) (50) negli impianti con fuoco (*aedes*) nei reparti da lavoro (*templa*) negli appalti (*curiae*) e nelle lavorazioni (*tribus*).

Le 61 giornate, che, aggiunte alle 304, completano il ciclo dei 365 giorni, le troviamo ancora registrate nei *Fasti* di età imperiale, come giornate senza lavoro o *dies nefasti* (51).

Ma l'impresa industriale denominata *Romulus* — che presso la *casa Romuli* aveva l'appalto della contabilità o *curia calabra* (*curiam calabram, quae proxima casae Romuli est*) (52), dove si gestiva soltanto la contabilità delle industrie (*ubi tantum ratio sacrorum gerebatur*) (53) — nelle proprie registrazioni amministrative teneva conto regolare delle 304 giornate lavorative, ossia, complessivamente, di dieci mesi ogni anno, trascurando i complessivi due mesi (61 giorni), ch'erano destinati al riposo e non venivano pagati agli operai.

15. Con squisito accorgimento sociale un direttore (*rex*) normalizzatore (*Numa*, cfr. Greco *nómos*) approfittò del Calendario degli obblighi lavorativi per limitare e per disciplinare il lavoro dei ragazzi.

Un celebre passo di Plutarco, nella vita di *Numa*, narra che quel saggio direttore aveva stabilito non doversi far lutto (*pen-théin*) per i bambini sotto i tre anni, doversi far lutto per gli altri bambini solo di tanti mesi quanti erano i loro anni d'età, non doversi però far lutto per chicchessia oltre i dieci mesi (54).

Evidentemente i traduttori eruditi di queste notizie ritennero che, se ci furono in Firenze, al tempo del Savonarola, i pubblici « Piagnoni », potevano ben esserci stati a Roma i « piagnoni » privati, sino dall'età regia.

Eppure, interpretando quel passo plutarchiano secondo la « logica del lavoro » (55) — cioè riportando il termine Greco *pénthos* e *pen-théin* al Gotico *bindan* (56) ed al Latino *pen-sum* = obbligo di lavoro — è facile, anzi ovvio, apprendere che i bambini sotto i tre anni non si potevano assoggettare a nessun obbligo di lavoro, che invece, dai quattro ai dieci anni, potevano venire obbligati [ai *ludi literarii*, ad imparare un mestiere, a fare i piccoli servizi da garzoncello di bottega, ecc.] complessivamente tanti mesi ogni anno per quanti anni d'età avevano, che, infine, mai e per nessuno, gli obblighi di lavoro potevano superare, complessivamente, i dieci mesi annui, cioè le 304 giornate lavorative, che l'impresa delle piccole fusioni a getto (*Romulus*) annualmente registrava nei libri contabili della propria amministrazione.

16. L'accorta e rigorosa sistemazione delle giornate di lavoro e delle giornate di riposo entro l'anno solare, a parer nostro, valeva in pieno negli agglomerati di lavoro (*oppida*, cfr. *opus*, Gotico *aba*, Anglosassone *abal*, Medio Alto Tedesco *uoben*) (57) e nei centri o circoscrizioni di lavoro (*urbes*, cfr. *orbis*) (58), valeva cioè per la vita intensamente associata entro appositi recinti da lavoro, collocati nei luoghi più adatti.

La stessa disciplina valeva anche negli agglomerati temporanei, ma sempre circoscritti e recinti, che sorgevano qua e là, anche in luoghi disagevoli, per lavori collettivi di bonifica, d'arginatura, di strade, e negli agglomerati più duraturi, ma sempre occasionali, resi necessari dal collettivo sfruttamento di cave di materiali da costruzione o di miniere di metalli, tutti agglomerati, che, allora come oggi, si dissolvevano appena ne cessava o ne diminuiva l'efficienza.

I cavatori, i minatori e i terrazzieri andavano altrove a nuove cave, a nuove miniere, a nuove strade, presso le quali, sotto i loro dirigenti e sotto l'abituale e indispensabile disciplina del lavoro associato, formavano nuovi agglomerati e nuovi recinti temporanei.

Invece i bonificatori — dopo finiti i lavori collettivi della bonifica — quasi sempre restavano fissi e dispersi nelle campagne (*rura*) conquistate alla coltivazione (*agri*), all'aratura (*arva*), al pascolo (*pascua*), al sodivo di riposo (*saltus*), al bosco in genere (*arbustus*), al bosco cintato (*nemus*), al bosco ceduo (*silva*) o al bosco di legname da ardere o di piante resinose, particolarmente adatte per l'illuminazione (*lucus*).

Mentre però i cavatori, i minatori, i terrazzieri — allo stesso modo dei padroni (*patres*) e della massa operaia (*plebs*) dei centri urbani — sottostavano sempre ed in pieno alla disciplina dei loro direttori (*reges*), gli *agrestes* invece, fissati e dispersi in campagna, nell'isolata e particolaristica *vita rustica*, sfuggivano alla disciplina delle obbligatorie giornate di lavoro e delle obbligatorie giornate di riposo, allo stesso modo che sfuggivano a quella disciplina gli artigiani delle città e dei villaggi.

Perché gli artigiani, entro i centri urbani (*oppida, urbes*), vivevano anch'essi la loro vita particolaristica ed isolata, nelle loro casette artigiane o *insulae*, dotate d'un piccolo orto o bene di famiglia (*heredium*), e trascorrevano tutta l'annata lavorando di continuo, essi e la loro famigliuola, tra casa, orto e bottega, senza darsi troppo pensiero di rispettare i 61 giorni di feste comandate, indispensabili invece nei lavori associati o servili, ben disciplinati sotto l'occhio vigile dei direttori (*reges*).

**17.** Stretta e continua — in tutto il resto — era la dipendenza della *vita rustica* dalla prevalente e predominante *vita urbana*.

Cicerone, ad esempio, nel « *De republica* » ci mostra come la campagna fosse anch'essa sotto la equilibratrice (*aequitas*) disciplina dei direttori dei lavori urbani (*reges*); ai quali i *privati* eran soliti chiedere la precisazione e l'interpretazione delle loro particolari convenzioni (*ius privati petere solebant a regibus*).

E delinea un quadro dei controlli, che venivano esercitati sulle campagne:

Si controllavano (*definiebantur*) i terreni (*agri*): quelli coltivabili (*arvi*) e quelli boschivi (*arbusti*) e quelli da pascolo (*pascui*) e quelli

a cultura estensiva (*lati*) (59) e quelli a cultura intensiva (*uberes*); e quali erano sotto la direzione di appositi direttori tecnici (*qui essent regii*) e quali venivano coltivati (*qui colerenturque*) senza l'opera e la fatica di direttori tecnici (*sine regum opera et labore*); [e questi controlli si facevano] affinché nessun riguardo di privati traffici (*nulla privati negotii cura*) sottraesse (*abduceret*) i terreni (*eos [agros]*) al giro degli affari (*rebus*) delle assemblee sociali (*populorum*) (60).

Ma in realtà non solo un'iniziale sforzo di lavoro collettivo di tipo industriale (*sacer*) ed associato (*humanus*) aveva procurato la bonifica dei terreni, non solo, a tutto vantaggio dei *rustici* od *agrestes*, si erano perpetuati i periodici controlli dei direttori urbani (*reges*) sulle campagne (61), chè anzi l'economia rustica non fu giammai separata e distinta dall'economia urbana né giammai su quella prevalse e predominò.

La stessa produzione delle derrate, del bestiame, dei pascoli e del legname non poté esser mai fine a se stessa, né mai servì soltanto all'interscambio tra coltivatori e allevatori e legnaioli e carbonai dispersi nelle campagne, sibbene fu sempre il mezzo circolante, il mezzo di scambio, tra gli *agrestes* da un lato e gli agglomerati urbani dall'altro.

Le campagne (*rura*) e gli *agrestes* vissero dunque e prosperarono in stretto rapporto con la vita e con la prosperità dei centri urbani, in continuo rapporto con la richiesta e col consumo dei padroni (*patres*) e della massa operaia (*plebs*) dei centri urbani, cui non potevano e non dovevano bastare i prodotti ortofrutticoli degli orti plebei di soli due iugeri (circa 1/2 ettaro) e delle vigne assegnate ai padroni (*patres, patricii*) di soli 7 iugeri (circa 1 ettaro e 3/4 (62).

E, come nelle più antiche età i commercianti-navigatori (*Pelastgi*, cfr. Greco *pelázo* = trafficare) — quintessenza mercantile e finanziaria dei più antichi aggregati industriali ed urbani — controllavano ed intensificavano con le loro richieste, coi loro trasporti e coi loro affari anche le diverse produzioni agrarie di derrate, di bestiame e di legname, così pure la *Roma* industriale, commerciante e navigatrice, che imprimeva nelle sue prime

monete la prora d'una nave, dalle sue origini sino ai più tardi tempi, mentre sempre curò le sue campagne, pur anco acquistò sempre derrate, prima dall'Etruria e dalla Campania, poi dalla Sicilia, infine dall'Africa, perché la produzione agraria dei suoi territori, per quanto intensa fosse, non era mai sufficiente alla sua densissima popolazione industriale.

**18.** Nel bel verso, nel bene augurante saluto di Virgilio:

*Salve, magna parens frugum, Saturnia tellus* (63),

è fissata una delle tante attestazioni conservateci dalla tradizione intorno alla grande produttività agricola dell'Italia antichissima, detta *Saturnia* sino dalle età più remote, che precedettero la metallurgia.

Perchè soltanto la terra degli stabili contratti (*Saturnia*, cfr. Greco *sátto* = stringere, legare assettando; *satagere* = combinare affari), applicando la mezzadria e la soccida (*pagus*, cfr. *pangere*) (64) alla lavorazione della terra, all'allevamento del bestiame ed alla produzione e al taglio dei legnami, poteva trarre — dalle campagne conquistate alla cultura con la bonifica — i migliori rendimenti con massima equità, con massima pace sociale.

Ed infatti, come si disse, superato il periodo del primo dirado o dell'abbruciamento bonificatore delle foreste e degli sterpeti, superato il periodo dei terrazzamenti per utilizzare i declivi, delle canalizzazioni per irrigare i terreni sodivi ed aridi e dei drenaggi per facilitare gli scoli dei terreni paludosi (65) — cioè compiuti gli iniziali ed indispensabili lavori di tipo collettivo ed industriale sotto la disciplina e l'assidua vigilanza di un *rex* — la socialità (*humanitas*), affermatasi in quello sforzo comune di lavoro della terra e per la terra, si radicò sui terreni conquistati alla cultura e si perpetuò nei contratti particolari di soccida, di mezzadria e di colonia, si trasmise per secoli nelle produzioni sistematiche, adattate ai diversi aspetti della vita rustica.

Ne rimasero le tracce più evidenti nella quasi automatica disciplina, che continuava a regolare i periodici ritorni delle ri-

partite acque irrigatrici, i periodici scambi del bestiame e dei pascoli, i periodici tagli dei boschi e l'organizzazione dei brevi ma intensi periodi di lavori associati per le messi e per le vendemmie. Basta ricordare che dalle autorità cittadine veniva emanato con pubblico bando l'ordine di cominciare la mietitura e di rompere la vendemmia.

Infatti le *feriae messium* e le *feriae vindemiarum* incidevano sui *Fasti*, sul calendario delle cose da farsi nei lavori urbani, che venivano sospesi appositamente, affinché, in quei due periodi di lavori associati delle campagne, anche i lavoratori *urbani* si affiancassero ai lavoratori *agrestes* per la raccolta, per il trasporto e per le prime elaborazioni dei grani e delle uve (66).

Ciò annualmente ripetevasi d'estate e d'autunno, mentre le perpetuate pattuizioni di mezzadria e di soccida (*pagi*, cfr. *pangere*) tanto si stabilizzavano e si connaturavano con la *vita rustica* da dare il nome di *pagani* agli *agrestes*, i quali, pagando e venendo pagati, cioè ripartendo secondo i patti i frutti dei campi, del bestiame, dei pascoli e del legname, stavano fermi e fedeli ai loro contratti ed agli obblighi morali (*religio, mores*) che ne derivavano.

Questa fu la ruralità antica di Roma e dell'Italia, questa torna ad essere la nostra ruralità.

Ordine imposto dalla natura stessa della disciplina sociale, forza primigenia e perenne della nostra stirpe, riprende vita, nella tecnica e nello spirito dei nuovi tempi, per virtù dell'Italia rinnovata e rinnovatrice.

**19.** Dato questo primordiale e continuo interscambio tra gli *urbani* e gli *agrestes*, tra gli *oppidani* ed i *rustici*, tra i partecipi delle messe a monte per le industrie (*montani*) ed i mezzadri o socci della campagna (*pagani*), nulla vieta di accettare per etimo di *homo* = socio e di *humanitas* = socievolezza la parola *humus* = terreno preparato per ottenere il massimo rendimento agrario (67).

Quell'etimologia riporta il concetto di socio = *homo* e di socievolezza = *humanitas* a quell' *humus*, che è strettamente connesso col Greco *chôma* = accumulo, mucchio, e che, nell'arte agraria, significò l'accumulo, l'ammucchiamento ed il mescolamento necessario e sufficiente all'ottima produzione, cioè l'impasto di terra, acqua e fimo.

Quel materialissimo associamento di sostanze e di forze materiali, tanto utile per assicurare i prodotti necessari alla vita, ebbe presso di noi l'identico nome (*humus*), che servì ad indicare in Oriente il concetto di « popolo » od « assemblea » (Ebraico: *humma*; Assiro: *ummanu*) (68) e che, nella lingua dell'Italia preromana e di Roma, servì ad indicare il concetto di socio (*homo*), di socievole (*humanus, comis*), di compagno (*comes*) oltre al connesso e nobilissimo concetto di socievolezza od *humanitas*.

Da questi concetti e da queste parole son dunque rammentate due delle più alte conquiste dalla tradizione attribuite all'Italia primitiva, a quella regione, che, nelle età più remote, si chiamava *Saturnia* perché, prima ancora di avere iniziato le sue scoperte e le sue attività metallurgiche, aveva incominciato a *satagere*, cioè aveva già teso sopra ogni lavoro la rete equilibratrice dei contratti o *conloquia*.

Nei rapporti di lavoro tra l'uomo e la terra alimentatrice, si era conquistata la tecnica agricola indispensabile all'arcana e quasi miracolosa collaborazione tra l'uomo, la terra e le forze meteorologiche e cosmiche (*humus*).

Nei rapporti di lavoro tra uomo ed uomo si era conquistata la tecnica giuridica del contratto (*conloquium*), indispensabile alle prime realizzazioni di qualsiasi lavoro associato, per coordinare in socievolezza le singole e diverse forze, le singole e diverse volontà individuali (*humanitas*).

La tradizione e qualche raro ma accorto suo interprete asseriscono che l'Italia civilizzatrice — prima ancora di chiamarsi

Italia cioè « terra degli alti forni » (da Greco, *aithalia* = Elba, *aitho, aithalôo* = faccio fuochi fumosi) — da tempo immemorabile e più e più volte irradiò queste sue primordiali ed esemplari conquiste verso tutte le altre regioni della terra.

(1) GLAREANUS: In *T. Livium annotationes*. Lugduni, 1555 - GELENIUS: In *T. Livium annotationes*. Lugduni, 1555.

(2) Confr. GELENIUS: *op. cit.*, pagg. 210-334.

(3) BRUNS, MOMMSEN, GRADENWITZ: *Fontes iuris romani antiqui*. Ed. 7a Tubingae, 1909, vol. I, pagg. 1-14.

(4) *Fontes iuris, cit.*, vol. I, pagg. VII.

(5) Per ciò che venne pubblicato fra il 1899 ed il 1900 sulla stele e sull'epigrafe, vedi le acute disamine del DE CARA: *Della stele (sic!) del Foro e della sua epigrafe arcaica in « Civiltà Cattolica »*, 1900, serie XVII, vol. IX, pagg. 385-398, 656-673; vol. X, pagg. 31-49, 274-288, 527-540; vol. XI, pagg. 21-34, 391-405, 656-670; vol. XII, pagg. 147-156, 390-414, 673-684 - 1911, serie XVIII, vol. I, pagg. 158-170, 530-542; vol. II, pagg. 140-149, 415-429; 686-695.

(6) Confr., ad es., VINOGRADOFF: *Il Diritto Romano nell'Europa medievale* (Traduz. RICCONO). Palermo, 1914.

Sono molte — e sarebbero meritevoli di nuove indagini e di nuovi studi — le tracce della ripresa medioevale del Diritto Romano, coeva al primo Rinascimento italiano ed iniziata ai tempi di San Gregorio VII, dal tanto fiero e tanto osteggiato Ildebrando da Soana, che, come soanese, era nato e cresciuto suddito della Repubblica di Orvieto.

Dopo di allora il Diritto Romano rifulgeva di fronte ai disgregatori diritti barbarici e si consolidava nella pubblica opinione e nelle private coscienze, incardinandosi sulle nuove intelaiature del Diritto Canonico, e, tra il XII ed il XIII secolo, si diffondeva per le stesse vie per le quali un tempo s'erano irradiate le influenze dell'antica Roma, per le stesse vie per le quali, allora, insieme con la gerarchia della Chiesa Romana, si diffondevano il « *Decretum Gratiani* » e le elaborazioni giuridiche, che ne derivarono.

L'indirizzo romano-canonista del « *Decretum* » — compilato dal Monaco Graziano, ch'era di Chiusi e perciò anch'esso suddito della Repubblica orvietana — può attribuirsi in parte al *Legale Studium* di Orvieto, del quale ormai s'è offuscata ogni memoria.

Narra uno storico cinquecentesco:

« Nel 1013 la città [Orvieto] ottenne da Henrico [II, Imperatore nel 1014] e da Papa Benedetto [VIII] nuovo privilegio dello Studio Generale: e così fu ordinato come si trova al presente la concessione nell'Archivio [comunale] » (MONALDESCHI: *Comentari historici*. Venetia, 1584, carta 29 t.).

« Gregorio IX, d'Anagni [1227-1241] ...confermò lo Studio Generale » (*Ivi*, carta 40 t.).

Ed inoltre lo stesso storico cinquecentesco — incidentalmente e, perciò, con evidente sincerità, confermata dal « pare » con cui introduce la sua notizia — affermava: « per il passato pare che gli Orvietani abbiano solo atteso allo studio delle leggi » (*Ivi*, carta 14 t.).

Quelle documentazioni archivistiche, ormai non più controllabili, e questa sincera attestazione dello storico cinquecentesco sono in qualche modo convalidate dagli antichi atti pubblici della Repubblica orvietana tuttora esistenti, cioè dalle « Riformanze », la cui serie ci è conservata a cominciare dal 1295 in poi.

Vi si leggono, ad esempio, le nomine dei Lettori di Legge, di Medicina e di Logica e le decisioni intorno ai loro stipendi (Riformanze: 12 settembre 1301; 27 aprile 1309; 27 ottobre 1311; 27 giugno 1312, ecc.) e vi è registrata in un pubblico Consiglio una solenne dichiarazione, fatta mentre trattavasi di rinviare il *Legale Studium*, dichiarazione recisa ed esplicita: « ...cum *Legale Studium* vigerit in Urbeveteri tempore cuius initii vix habetur memoria, continuatum de successoribus in successores, usque ad tempora odierna... » (Riformanze: 1. ottobre 1307).

Era incominciata con Clemente V la larvata prigionia del Papato e della Curia Romana in Francia e perciò ben provvedeva, sino dal 1307, a rinviare il proprio *Legale Studium* la Repubblica orvietana, già tanto legata alle sorti della Santa Sede. Infatti un secolo e mezzo prima, nel febbraio del 1157, mediante diversi plenipotenziari delle due parti, Orvieto aveva pattuito con Papa Adriano IV, inglese, una « convenzione » di ospitalità, per il Pontefice e per la Curia (Arch. Vaticano - *Miscell.*, Armadio XV, N. 1, carte 133 r - 134).

E continua lo storico cinquecentesco:

«Era anche in Orvieto in questo tempo [tra il 1308 ed il 1310] Studio Generale e M. Pietro Monaldeschi e M. Lippo Alberici in questi tempi leggevano leggi, tenuti gran legisti, provisionati dal publico, come si trova nell'Archivio, nel libro di Ser Restauo Cancelliere delli Signori Sette e del Comune» (MONALDESCHI: *Comentari cit.*, carta 69 r).

Se poi il *Legale Studium* decadde, la scuola giuridica orvietana invece, salda sulle proprie basi romano-canoniste, continuò almeno fino al secolo XVII, fino a quando, in un ambiente di giuristi orvietani delle famiglie Cartari, Febel, Cohelli, venne elaborata la compilazione di un manuale o prontuario e di un dotto commentario o trattato di diritto pubblico amministrativo degli Stati della Chiesa, opere di grande utilità pratica per le pubbliche amministrazioni e per coloro che le dirigevano.

Le due opere furono pubblicate col nome di Giacomo Cohelli, *urbevetanus*, decano degli Avvocati Concistoriali ed Agente Generale delle Comunità dello Stato Ecclesiastico, e coi titoli: «*Bolle di Sommi Pontefici e Risoluzioni e Decreti concernenti l'interesse delle Comunità dello Stato Ecclesiastico, fatte volgare e raccolte da...*». Roma, 1642 - «*De bono regimine rerum ad Universitates spectantium...*». Roma, 1656.

Furono ristampate le due opere nel 1699: la prima a Lione, la seconda a Colonia.

Queste, sommarariamente, le vicende di un centro degli studi giuridici derivanti dalla rinascita del Diritto Romano, ma caratterizzati da uno specifico indirizzo romano-canonista.

Altrettanto e forse più interessanti ancora sono due cenni delle vicende del rinato Diritto Romano alla periferia delle irradiazioni italiane, nell'Europa orientale.

«La nobiltà [boema] impedì al Re [Venceslao II, di Boemia e di Polonia + 1305] d'introdurre nel regno un nuovo codice sulla base del Diritto Romano, per la cui elaborazione Venceslao chiamò a Praga il giurista italiano Gozzo d'Orvieto, il quale elaborò almeno il celebre *ius regale montanorum*, che diventò, in seguito, fondamento di tutte le leggi minerarie dell'Europa centrale» (ZDENEK KRISTEN, in «Enciclopedia Italiana», XXXV, pag. 37 - Confr. *ivi*, VII, pag. 257; XIX, pag. 1040).

«Agiva sugli Ucraini... l'influenza del Diritto Romano, riflesso nei cosiddetti diritti municipali (come il «diritto di Magdeburgo»), che furono adottati dall'Ucraina a cominciare dal XIII secolo e che rimasero in efficienza fino al secolo XVIII». (EUGEN ONATSKY: *Studi di storia e di cultura ucraina*. Roma, 1939, pag. 50).

Questi indizi potrebbero dar luogo a fruttuose ricerche sulle irradiazioni dei diritti municipali dall'Italia e specialmente sulle tradizioni e gli sviluppi del primitivo diritto minerario romano (ad esempio: PLINIO: *Nat. hist.*, 8, 20 [24], 188; 83, 4 [21], 78), che si trapiantò, sulla fine del XIII secolo, nell'Europa orientale, per opera di un giurista di Orvieto, proveniente cioè da uno dei più attivi centri metallurgici italiani dell'epoca etrusca e del Medio Evo (PERALI: *Terni ed Orvieto - La civiltà metallurgica dell'Italia media*, in «Augustea», Roma, 31 marzo 1927, pagg. 217-221).

(7) SCHULZ: *Prinzipien des röm. Rechts*. München, 1934 - KOSCHAKER: *Die Krise des röm. Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft*. München und Berlin, 1938 - SILVANI: *La difesa della scienza romanistica in un recente libro tedesco*. «Rend. della R. Acc. delle Scienze dell'Istituto di Bologna - Classe di sc. morali», serie IV, vol. II, 1939.

(8) MICHELS: *Introduzione alla storia delle dottrine economiche e politiche*. Bologna, 1932.

(9) MICHELS: *op. cit.*, pag. 291.

(10) ROSTOVZEV: *Storia economica dell'Impero Romano*. Firenze, 1933, pagg. 12 e 13 - FRAZER: *Il ramo d'oro - Storia del pensiero primitivo - Magia e religione*. Roma, 1925, vol. II, pag. 370.

(11) MICHELS: *op. cit.*, pag. 270, «Conclusione - Concludendo le considerazioni economico-storiche, una sola cosa, essenziale, ci urge mettere ancora in rilievo: lungi dal voler esagerare, come l'attento lettore se ne sarà accorto, la portata che i dogmi dell'economia classica italiana hanno avuto nel campo del pensiero internazionale, è tuttavia fuori dubbio che la valutazione generale di essi dogmi non corrisponde affatto, neppure nell'Italia medesima, al reale loro valore.

La storia delle dottrine economiche va riscritta, capo a fondo, e conviene, per chi la riscrive, tenere in conto, più che nel passato fu fatto, il contributo dato ad essa dai pensatori italiani del Sei e del Settecento».

(12) GOTHOFREDO: *Auctores Latinae Linguae in unum redacti corpus*. Geneva, 1585 - Confr. PERALI: *I termini tecnici romani relativi al Tevere*. «Annali dei lavori pubblici», Roma, maggio, 1941, §§ 11-15, 81.

(13) GOTHOFREDO: *op. cit.*, colonna 8, linee 15-16.

(14) PERALI: *Industria: forza di Roma* - Confr. Appendice § 5.

(15) VARRONE: *De l. l.*, 6, 12 e 14 - OVIDIO: *Fasti*, 1, 318 e 324 e 325 e 331; 5, 721 - FESTO e PAOLO: «agonia», «agonium», «septimontium» - MACROBIO: *Saturnalia*, 1, 6, 7 e 9 e 15; 1, 16, 6 - WALDE: *Latijn. etymol. Wörterb.* Heidelberg, 1910, pagina... *axiō*.

(16) FESTO: *septimontium* - Confr. LYDO: *Liber de mensibus*, 4, 155.

(17) PERALI: *Industria: forza di Roma*, cit. - Confr. Appendice § 5.

(18) COHELLI: *De bono regimine*. Roma, 1656 - Vedi in «Index» alle parole «*loca montium*» (un centinaio di rimandi) - PERALI: *Industria: forza di Roma*, cit. - Confr. Appendice § 5.

(19) LYDO: *Liber de mensibus*, 4, 155 - VARRONE: *De l. l.*, 6, 23 - MACROBIO: *Saturnalia*, 3, 9, 1-8.

(20) ORAZIO: *Carmina*, 4, 5, 16-20 - PERALI: *Industria: forza di Roma* - Confr. Appendice § 10.

(21) LIVIO 6, 85, 4; 6, 36, 12.

(22) VARRONE: *De l. l.*, 5, 180, pons - LIVIO: 1, 20, 5-6 - Tale funzione continuò, sublimata, nel Pontificato Cristiano, confr. LEO: *Hist. d'Italie*. Paris, 1857, vol. I, pag. 196 nota - DUCHESSNE: *Liber pontificalis*. Paris, 1886, Introduction, pag. CL - ALLARD: *Les esclaves chrétiens*, Ed. 5me, Paris, 1914, pag. 374 nota 1 - CARLI: *Il mercato nell'alto Medio Evo*. Padova, 1934, pag. 71, nota 1 - MARELLA, Deleg. Apost. in Giappone: *Speranze di cristiani in Giappone*. Roma, 1939, pag. 97.

(23) LIVIO: 1, 20, 5-6.

(24) PROPERZIO: 5, 4, 73-74 - PERALI: *Industria: forza di Roma*, cit. - Confr. Appendice § 9.

(25) DIEFENBACH: *Lexicon comparativum linguarum indogermanicarum*. Frankf. am Main, 1851, vol. II, pagg. 639-640, dreiban, dribun.

(26) DU CANGE: *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, ramum.

(27) NONIO: 4, 481, sacrum.

(28) PINZA: *Storia della civiltà latina*. Roma, Tip. Vatic., 1924, vol. I, pag. 89, pater.

(29) LIVIO: 4, 4, 12 - Confr. 4, 13, 3; 6, 26, 11.

(30) LIVIO: 6, 41, 9.

(31) GODANICH: *L'iscrizione arcaica del Foro Romano*. «Atti del IV Congresso Naz. di Studi Romani», Roma, 1938, Estratto, pag. 4 nota.

(32) VARRONE: *De l. l.*, 5, 3 - PAOLO [FESTO]: *hostis* - DIEFENBACH: *op. cit.*, vol. II, pagg. 398-394, gast - WALDE: *op. cit.*, hospes, hostis.

(33) FESTO e PAOLO: *hostimentum*, redhostire - NONIO: 1, II; *hostimentum*, hostire - WALDE: *op. cit.*, hostio.

(34) PERALI: *I termini tecnici romani*, cit., § 15.

(35) WALDE: *op. cit.*, ango, anguis, anquina.

(36) LIVIO: 1, 1, 7-9 - CALINDRI: *Saggio statistico storico del Pontificio Stato*. Perugia, 1829, pag. 458, «Rame... altrimenti si chiama oricalco e Venere».

(37) Da *chāos*, secondo OVIDIO: *Fasti*, 1, 103 e 111-114 - Cfr. Sumerico: *ia, za, ça, na* = pietra (DE BARENTON: *Lexique Sumérien-Français*, Paris, 1952, §§ 377, 611, 940, 953); *gana* = tailler (*Ivi*, § 109) - BROZZI: *Dell'origine e natura del linguaggio*. Città di Castello, 1909, § 1203, *ganea*, *gena* - WALDE: *op. cit.*, *gena* - DIEFENBACH: *op. cit.*, vol. II, pagg. 452-455, *kinnus* - UGOLINI: *Malta - Origini della civiltà mediterranea*. Roma, 1934, pag. 145 - In Albanese *zanđt* = arte, mestiere, industria; *zanatqf*, *zanatqār*, *zanatōr* = operaio - Confr. LEOTTI: *Dizionario albanese-italiano*. Roma, 1937.

(38) WALDE: *op. cit.*, *saxum*, *seco*, *sica* - PERALI: *Ricerche sugli ordinamenti economici e corporativi dell'antica Roma*. «Riv. ital. di sc. econ.», Bologna, novembre 1937, pag. 639.

(39) PERALI: *Industria: forza di Roma*, cit. - Confr. Appendice, §§ 6, 9.

(40) PERALI: *Le origini di Roma*, cit., §§ 69-70.

(41) WALDE: *op. cit.*, *merco*.

(42) WALDE: *op. cit.*, *aedes*.

(43) MACROBIO: *Saturnalia*, 1, 9, 2-3 - Cfr. *ivi*, 1, 7, 22 - NONIO: 4, 31, *sacrum* - Cfr. § 10 di questo capitolo.

(44) PAIS: *Italia antica*. Bologna, 1922, vol. I, pag. 130, nota 2.

(45) BROZZI: *op. cit.*, § 281.

(46) MACROBIO: *Saturnalia*, 1, 9, 8.

(47) MACROBIO: *Saturnalia*, 1, 9, 10.

(48) MACROBIO: *ivi*.

(49) MACROBIO: *Saturnalia*, 1, 12, 88.

(50) GELLIO: 16, 14.

- (51) PERALI: *Ricerche sugli ordinamenti economici e corporativi nella antichità* (Riassunti delle lezioni tenute presso la Cattedra di Economia Politica Corporativa, nella Fac. di Sc. Polit. della R. Università di Roma, l'anno scol. 1936-1937). Roma, Picda, 1937, pagg. 29-31; *I Fasti ossia i lavori - Calendario per il 1939*. Roma, Assicurazioni d'Italia, 1939, « Introduzione »; *Industria: forza di Roma*, cit. - Cfr. Appendice, §§ 7, 9.
- (52) MACROBIO: *Saturnalia*, 1, 15, 10 - Curia, cfr. *curis = quiris = hasta = appalto*.
- (53) PAOLO [FESTO]: *curia... calabra curia*.
- (54) PLUTARCO: *Numa*, 12 - FESTO e PAOLO: *Minuebatur populo luctus, minuitur populo luctus* - PERALI: *Ricerche sugli ordinamenti economici e corporativi nell'antichità*, cit., pagg. 42-43.
- (55) PERALI: *La logica del lavoro nell'antichità - Revisione del materialismo storico*, 2. ediz., ROMA, « Il nuovo Stato », 1933.
- (56) DIEFENBACH: *op. cit.*, vol. I, pagg. 296-300.
- (57) DIEFENBACH: *op. cit.*, vol. I, pagg. 1-2; vol. II, pag. 723.
- (58) VARRONE: *De l. l.*, 5, 143 - LAURENT-HARTMANN: *Vocabul. étymolog. de la langue greque et de la langue latine*. Paris, 1900, pagg. 207, 488.
- (59) Cfr. PLINIO: *Nat. hist.*, 6, 7 (85), *latifundia... perdidere Italiam*.
- (60) CICERONE: *De rep.*, 5, 2, 8.
- (61) MACROBIO: *Saturnalia*, 1, 15, 12-13.
- (62) PERALI: *Vestigia dell'antico artigianato nelle regioni dell'Egeo e dell'Italia*, 2. ediz., ROMA, « Il nuovo Stato », 1934, pagg. 46-51.
- (63) VIRGILIO: *Georgiche*, 2, 173.
- (64) WALDE: *op. cit.*, *pagus, pango*.
- (65) PERALI: *Termini tecnici romani*, cit., §§ 25-31.
- (66) PERALI: *I Fasti ossia i lavori*, cit., Iunius, September.
- (67) DEL PELO PARDI: *Agricoltura madre di religione*. Catania, 1941, pag. 30, nota 2.
- (68) PINZA: *Storia della civiltà latina*, cit., vol. I, pag. 216, *homo*; pag. 217, *humus* - DE BARENTON: *Lexique Sumérien-Français*, cit., § 491, *umus = lien, famille, troupes*; §§ 23, 24, 154, 880, *umun = lien, multitude, peuple, famille*; § 876 (855), *umma = troupes* - DIEFENBACH: *op. cit.*, vol. II, pagg. 417-418, *guma*.